

**Comune**

**di**

**SOSTEGNO**

**OGGETTO**

**DISCIPLINARE PER  
LA CONCESSIONE IN USO  
DI ATTREZZATURE  
DI PROPRIETA' COMUNALE**

**Redatto il 07/05/2012**

**Approvato con DGC n. 17**

**del 07/05/2012**

**Il Sindaco  
F.to Vigna Danila**

**Il Segretario  
F.to Gilardone Dott.Roberto**

# INDICE

---

ART. 1 OGGETTO

ART. 2 FINALITA'

ART. 3 SOGGETTI BENEFICIARI

ART. 4 COMPETENZE

ART. 5 DOMANDA E RILASCIO DELLA CONCESSIONE

ART. 6 CONCESSIONE

ART. 7 CONSEGNA DEL MATERIALE

ART. 8 RESPONSABILITA'

ART. 9 CRITERI DI PRIORITA'

ART. 10 NORME ABROGATE

## **ART. 1 – OGGETTO**

---

1. Il presente disciplinare definisce i criteri e le modalità per la concessione in uso delle attrezzature di proprietà comunale.

## **ART. 2 – FINALITA'**

---

1. L'Amministrazione Comunale, per sostenere l'attività dei cittadini finalizzata ad iniziative ricreative, culturali e sportive e per favorire il rafforzamento dei valori di convivenza civile, concede su richiesta l'uso delle attrezzature comunali per manifestazioni ed incontri rivolti alla generalità dei cittadini, dietro il pagamento di una tariffa simbolica, per ogni tipologia di attrezzatura, di €. 10,00 per le Associazioni ed €. 20,00 per i privati che andranno a costituire un fondo per le eventuali riparazioni o sostituzioni.

## **ART. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI**

---

1. Hanno diritto all'uso delle attrezzature comunali: le associazioni sociali, culturali, sportive, religiose, ricreative, di categoria, di volontariato, i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, gli enti istituzionali tutti con sede nel Comune di Sostegno ed i cittadini comunque organizzati per lo svolgimento di attività di rilevanza pubblica. Dette attrezzature potranno essere richieste anche da privati cittadini residenti nel Comune di Sostegno. Eventuali richieste da Associazioni al di fuori dell'ambito Comunale verranno vagliate di volta in volta.

## **ART. 4 – COMPETENZE**

---

1. Per le finalità di cui all'articolo 2 l'Amministrazione Comunale può concedere in uso ai soggetti di cui all'articolo 3 le seguenti attrezzature, compatibilmente con la disponibilità delle stesse:
  - transenne
  - tavoli
  - new jersey
  - sedie da esterno
  - sedie per interno
  - pannelli per esposizione
  - frigoriferi
  - gazebo

- ed ogni altra attrezzatura che entrerà nelle disponibilità dell'Ente successivamente all'approvazione del presente Disciplinare.
- 2. L'elenco dettagliato delle attrezzature è disponibile presso l'Ufficio Tecnico Comunale e sul sito internet del Comune [www.comune.sostegno.bi.it](http://www.comune.sostegno.bi.it)
- 3. Per le finalità di cui all'articolo 2 l'Amministrazione Comunale non concede in uso gli automezzi (automobili, minibus, ape car).
- 4. A fronte di specifiche esigenze, quali lo svolgimento di attività istituzionali, l'impiego degli automezzi senza personale dell'Ente potrà essere concesso esclusivamente previa sottoscrizione di apposita Convenzione.

## **ART. 5 – DOMANDA E RILASCIO DELLA CONCESSIONE**

---

1. I soggetti di cui all'art. 3, previa verifica della possibile disponibilità delle attrezzature con l'ufficio competente, dovranno presentare all'Ufficio protocollo, almeno 15 giorni prima della manifestazione, la richiesta di concessione d'uso, redatta in forma scritta.
2. La richiesta di concessione in uso dovrà contenere:
  - i dati individuanti l'ente, l'associazione, il comitato, ...
  - il tipo di bene che viene chiesto in uso;
  - la quantità del bene;
  - l'indicazione del motivo della richiesta (riunione, festa ..), il luogo e la data dell'evento;
  - le date previste per il ritiro e per la consegna del materiale;
  - l'accettazione delle disposizioni che regolano la concessione in uso;
3. Valutate da parte dell'Ufficio competente le richieste e verificata la disponibilità delle attrezzature, il Responsabile competente rilascerà la concessione d'uso con indicate le modalità di ritiro/consegna ed eventualmente di pagamento delle tariffe.

## **ART. 6 – CONCESSIONE**

---

1. La concessione in uso può essere revocata, senza che il titolare abbia diritto ad alcun indennizzo:
    - quando viene riscontrato che le attrezzature sono utilizzate per un uso diverso da quello dichiarato nella richiesta;
    - per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
    - per garantire lo svolgimento di iniziative Comunali (vedi art.9 comma 2).
-

## **ART. 7 – CONSEGNA DEL MATERIALE**

---

1. Il ritiro delle attrezzature dovrà essere effettuato, a cura e spese del concessionario, presso gli uffici comunali. La consegna del materiale al concessionario sarà effettuata da un dipendente comunale con la contestuale stesura di un verbale, che il concessionario dovrà sottoscrivere.
2. All'atto della restituzione del materiale, sul verbale di consegna sarà fatta apposita annotazione, con indicazione dello stato del materiale ed eventuali danni.
3. La restituzione delle attrezzature oltre le 24 ore successive alla scadenza della concessione comporta il pagamento di una penale giornaliera, il cui importo viene stabilito in €. 50,00.

## **ART. 8 – RESPONSABILITA'**

---

1. Il concessionario deve restituire le attrezzature in concessione nello stato medesimo in cui le ha ricevute.
2. La responsabilità per l'uso improprio delle strutture è completamente a carico del concessionario. Il concessionario terrà sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e patrimoniale nei confronti di terzi, di cose e di luoghi per i danni ad essi derivanti dall'uso delle attrezzature comunali.
3. Nel caso in cui vengano rilevati danni alle strutture l'Amministrazione provvederà d'ufficio alle necessarie riparazioni e richiederà al concessionario il pagamento delle spese sostenute.

## **ART. 9 – CRITERI DI PRIORITA'**

---

1. Le richieste verranno soddisfatte compatibilmente con la disponibilità derivante dal calendario delle prenotazioni e secondo l'ordine temporale del ricevimento delle stesse al protocollo Generale di questo Comune, fermo restando la precedenza assoluta per le iniziative comunali.
  2. Se la realizzazione delle iniziative comunali dovesse mutare la programmazione delle concessioni in uso delle attrezzature ai soggetti beneficiari di cui all'art. 3, l'Ufficio competente è tenuto a comunicare la revoca della concessione almeno 20 giorni prima della data dell'evento per il quale le attrezzature erano concesse.
-

## **ART. 10 –NORME ABROGATE**

---

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Disciplinare sono abrogate le disposizioni regolamentari in contrasto, in ordine di utilizzo delle attrezzature comunali.